



LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Luciano Rondanini

puntualizzazioni

LIVELLI DELLA VALUTAZIONE dalla scuola ... al sistema

ISTITUZIONE SCOLASTICA	SISTEMA NAZIONALE	SISTEMA INTERNAZIONALE
<p>VALUTAZIONE DIDATTICA dei docenti</p> <ul style="list-style-type: none"> - iniziale - formativa - sommativa - autentica <p>AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO (RAV)</p> 	<p>PROVE NAZIONALI DA PARTE DELL'INVALSI (Italiano, Matematica, Inglese)</p>	<p>OCSE</p>  <p>IEA-PIRLS IEA-TIMMS</p> <p>OCSE-PISA (quindicenni)</p> <p>.....</p>

I CRITERI DELLA VALUTAZIONE DIDATTICA

CRITERIO ASSOLUTO SI BASA SUL CONFRONTO TRA I RISULTATI DI UNA PROVA E UN MODELLO PREFISSATO

CRITERIO RIFERITO AL SE': SI RIFERISCE AL CONFRONTO DELLE PRESTAZIONI DEL SINGOLO ALUNNO RISPETTO ALLA PROPRIA SITUAZIONE INIZIALE. L'ATTENZIONE E' POSTA SUL PROGRESSO INDIVIDUALE (*massimo individualmente possibile*)

CRITERIO RIFERITO AL GRUPPO BASATO SUL CONFRONTO TRA LE PRESTAZIONI DI OGNI ALUNNO E QUELLE DELLA CLASSE

L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

Linee guida agosto 2009

La valutazione in decimi va rapportata

al P. E. I., che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell' alunno con disabilità.

Si rammenta inoltre che la valutazione dovrà essere riferita ai **processi** e non solo alla **prestazione**.

I DOCENTI DI SOSTEGNO

Miur, Linee guida, agosto 2009

Gli insegnanti assegnati alle attività per il sostegno assumono la **contitolarità** delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni della classe.

E' ormai convinzione consolidata che non si dà vita ad una scuola inclusiva se non si avvera una **corresponsabilità educativa diffusa** e non si possiede una competenza didattica adeguata.

PREMESSA

BREVE EXCURSUS

1971-1992

Anno	Normativa	Contenuti essenziali
1971	Legge n. 118	L'istruzione degli alunni invalidi deve avvenire nelle classi normali
1975	Relazione Falcucci	Documento redatto dalla Commissione presieduta dalla sen. Franca Falcucci
1977	Legge n. 517	Ufficializza l'integrazione dei "portatori di handicap" nella scuola dell'obbligo
1982	Legge n. 270	Si prevede l'organico per il sostegno nella scuola materna
1987	Sentenza n. 215 della Corte Costituzionale	Si estende il principio dell'integrazione nell'istruzione superiore
1992	Legge-quadro n. 104	Testo fondamentale: integrazione scolastica e sociale

BREVE EXCURSUS

1992-2009

Anno	Normativa	Contenuti essenziali
1994	Atto di indirizzo	Diagnosi funzionale, PdF, PEI
1999	Legge n. 68	Norme per il diritto al lavoro dei disabili
2000	Legge n. 328	Progetto individuale per la piena integrazione
2001	O.M.S. -ICF	Modello bio-psico-sociale: attività e partecipazione
2006	Convenzione Nazioni Unite	sui diritti delle persone con disabilità
2009	Legge n. 18	Il parlamento italiano recepisce la Convenzione ONU del 2006, entrata in vigore nel 2008

BREVE EXCURSUS

2009-2017

Anno	Normativa	Contenuti essenziali
2009	Miur, Linee guida	per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità
2010	Legge n. 170	Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico
2011	Miur, Linee guida	per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
2012	Miur, Direttiva	Strumenti d'intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali
2017	D.Lgs. n. 66	Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità
2017	D.Lgs. n. 62	Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo d'istruzione ed esami di Stato

LA 107/2015

è una legge-quadro



la sua attuazione è demandata a provvedimenti successivi, **in primis** **gli 8 decreti legislativi**, approvati **il 13 aprile 2017**



l'attuazione degli otto decreti richiede **ulteriori atti amministrativi** da parte del Miur


DIRETTIVA 27 DICEMBRE 2012 - 1

Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica

“ L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: **svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana** perché appartengono a culture diverse.


... Si evidenzia la necessità di elaborare un percorso didattico individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un **Piano Didattico Personalizzato**.

LA LEGGE 107/2015, i decreti legislativi dell'aprile 2017 e la legge 108/2018



- n. 59 – formazione iniziale (*modificato*)
- n. 60 – **cultura umanistica**
- n. 61 - istruzione professionale (*modificato*)
- n. **62 – valutazione** (rinvio – *istruz. sup.*)
- n. **63 – diritto allo studio**
- n. 64 - scuole all'estero
- n. 65 – sistema integrato zerosei
- n. **66 – inclusione degli alunni con disabilità** (*rinvio*)

Il decreto legislativo n. 62/2017 (valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed **esami di Stato**)



rivede:

- 1- il **DPR 122/2009**, Regolamento della valutazione periodica e finale e certificazione delle competenze del 1° ciclo d'istruzione, attuativo della legge 169/2008;
- 2 - la legge **425/1997** che riforma l'esame di Stato del 2° ciclo d'istruzione;

DECRETO LEGISLATIVO 62/2017

e Nota del Miur del 10 ottobre 2017,n. 1865

L'articolo 11 del D.Lgs. 62/2017, per quanto concerne il **primo ciclo d'istruzione**, nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, **non introduce sostanziali novità.**

DECRETO LEGISLATIVO 62/2017

principi generali (art. 1)

La valutazione ha per oggetto **il processo formativo e i risultati di apprendimento ...**; ha finalità formativa ed educativa e concorre al **miglioramento degli apprendimenti** e al **successo formativo degli studenti**.

PARTE PRIMA

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

UN QUADRO NORMATIVO "COLLAUDATO"

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - 1

- “Capacità e merito degli alunni con disabilità vanno valutati secondo **parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione** “.

(Sentenza della Corte Costituzionale 215/1987)

- I contenuti della Sentenza vengono recepiti dalla **C.M. 262/1988**, in cui si sottolinea che “ *l’effettività del diritto allo studio degli alunni con handicap fisico, psichico o sensoriale si evidenzia con la doverosità delle misure di integrazione e di sostegno idonee a consentire la frequenza degli istituti d’istruzione anche superiore*”.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' - 2




Nella **C.M. 262/1988**, per quanto concerne la valutazione si fa una distinzione fra gli alunni con **handicap fisico e sensoriale** da un lato e gli studenti con **handicap psichico**, dall'altro.

Per i primi non sono previste prove differenziate, ma solo sussidi, tempi più lunghi, utilizzo di ambienti diversi dall'aula. Per i secondi si prevedono prove differenziate.

LA LEGGE-QUADRO 104 DEL 1992

L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata ***nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione*** (art. 12 – legge 104/1992).

apprendimento



comunicazione relazioni socializzazione

LA VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO E PROVE D'ESAME

LEGGE 104/1992 (art.16)

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del **piano educativo individualizzato**, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte **prove corrispondenti** agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai suoi livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite **prove equipollenti e tempi più lunghi** per l'effettuazione delle prove scritte e grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione

Decreto legislativo 297/1994

Valutazione del rendimento e prove d'esame (art. 318)

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del **piano educativo individualizzato**, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, **prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti** e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite **prove equipollenti** e **tempi più lunghi** per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

ESAME CONCLUSIVO DI STATO
PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE
O. M. 90/2001 (art 11, comma 12)

“ Il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap, che possono svolgere anche prove differenziate,... sulla base del percorso formativo individualizzato.

... **Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI , il CdC può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo.**

Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi”.

Art. 11 (D.lgs.n.62/2017) Valutazione degli alunni con disabilità

primo ciclo d'istruzione

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento , alle discipline e alle attività svolte.

... L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione avviene tenendo a riferimento il **piano educativo individualizzato**.

... Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove d'esame al termine del 1° ciclo d'istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici ... La sottocommissione, sulla base del **piano educativo individualizzato**, ... predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno o dell'alunna in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

ESAME DI STATO CONCLUSIVO

DEL

primo ciclo d'istruzione

Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017 ... fanno esclusivo riferimento ai candidati disabili certificati ai sensi della legge 104/1992 e con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati **specifici strumenti compensativi** (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ...) o attivate **misure dispensative** qualora già previste rispettivamente nel PEI e nel PDP.

(Miur, nota 9 maggio 2018, n. 7885)

DECRETO LEGISLATIVO 62/2017

partecipazione alle prove standardizzate

degli alunni con disabilità

primo ciclo d'istruzione

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate predisposte dall'INVALSI e il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere misure dispensative o strumenti compensativi per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova (art. 11).

Scuola secondaria di secondo grado

D.lgs. 62/2017 (art. 20) - esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità

1. Le studentesse e gli studenti sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del **secondo ciclo d'istruzione** secondo quanto disposto dal precedente art. 13 (*che riguarda i requisiti d'ammissione, ndr*). Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del **piano educativo individualizzato**.
2. La commissione d'esame, sulla **base della documentazione fornita dal consiglio di classe**, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del PEI e con le modalità di valutazione in esso previste.


Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio del secondo ciclo d'istruzione.

Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

RIFORMA DEGLI ESAMI DISTATO DEL 2° CICLO D'ISTRUZIONE

DPR 323 DEL 23 LUGLIO 1998

La commissione d'esame ... predispone **prove equipollenti a quelle previste per gli altri candidati che possono consistere** nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi , **ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti**. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. (art. 6, comma 1).



“ Tali prove, ove di valore equipollenti, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo d'istruzione”. (O.M. 205/2019, art. 20, comma 2)

O.M. n.205 dell'11 marzo 2019 (*Istruzione e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie*)

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del **secondo ciclo d'istruzione** secondo quanto disposto dal precedente art. 2 (*che riguarda i requisiti d'ammissione, ndr*). Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del **piano educativo individualizzato**.
2. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 62 del 2017, la commissione d'esame, sulla **base della documentazione fornita dal consiglio di classe**, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.

Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo d'istruzione.

Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate. (art. 20, commi 1 e 2)

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' secondo PEI

D.Lgs. 62/2017, art. 20, comma 5

Alle studentesse e agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione **prove non equipollenti** a quelle ordinarie sulla base del PEI o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un **attestato di credito formativo** recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede d'esame.

Nell'O.M. n. 205/2019 si precisa quanto segue:

“I suddetti studenti, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone dei risultati delle prove scritte, rapportati in quarantesimi”. (art. 20, comma 8)

VALUTAZIONE DIFFERENZIATA SECONDO PEI

(O.M. 90/2001, art. 15)

• Nella valutazione differenziata “ secondo PEI” i voti attribuiti dai docenti hanno valore legale per la prosecuzione degli studi al fine di perseguire gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato e non dei programmi ministeriali.

A questo proposito, l’O.M. 90/2001 precisa quanto segue:

- deve essere svolta accurata informazione alla famiglia per **acquire formale assenso**;

- va apposta in calce alla pagella l’annotazione secondo la quale la **votazione è riferita al PEI** e non ai programmi ministeriali (*tale annotazione non va inserita nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto - nota MIUR dell’8.7.2002*);

- la valutazione consentirà di certificare un **credito formativo** utile per esperienze di tirocinio, stage, inserimento lavorativo, frequenza della formazione professionale regionale,...

Comunicazione ai genitori di un percorso differenziato

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

.....
Oggetto: valutazione differenziata secondo P.E.I.
dell'alunno/a.....

Si comunica che, sulla scorta di una sistematica osservazione da parte degli insegnanti del Consiglio della classe.....,

l'alunno/a seguirà un percorso d'istruzione differenziato, riconducibile al piano educativo individualizzato.

Pertanto, la valutazione degli apprendimenti di....., verrà riferita al P.E.I; non sarà, quindi, conforme agli obiettivi delle *Indicazioni – Linee guida ministeriali* o comunque ad essi globalmente corrispondenti. Al termine del percorso scolastico, verrà rilasciato un attestato di credito formativo.

....., lì.....

Il dirigente scolastico

O.M. n.205/2019 dell'11 marzo 2019 (*Istruzione e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie*)

I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in **codice Braille**, ove vi siano scuole che le richiedono per i candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo). (art. 20, comma 4)

La commissione può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.

... In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, **può deliberare lo svolgimento delle prove equipollenti in un numero maggiore di giorni.** (art. 20, comma 6)

IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO

Il consiglio di classe elabora, entro il 15 di maggio di ciascun anno, un **documento** che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Il documento illustra inoltre le attività, i percorsi e i progetti svolti nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione" realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF ...

(**art. 6 dell'O.M. 205/2019**)

RIUNIONE PRELIMINARE DELLA COMMISSIONE D'ESAME

Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la classe/commissione prende in esame(O.M. 205/2019, art.14, comma 5)

.....

g) il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ...;

h) eventuale documentazione relativa ai candidati con DSA o con BES ... “.

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO FINALE CONCLUSIVO DEL 2° CICLO D'ISTRUZIONE

La commissione d'esame, **sulla base della documentazione fornita dal CdC**, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del **piano educativo individualizzato**. Tali prove, ove di **valore equipollente**, determinano il rilascio del titolo di **studio conclusivo** del secondo ciclo d'istruzione. (*D.LGS. 62/2017, art. 20, comma 2*)

Le prove equipollenti, in coerenza con il PEI, possono consistere:

- “nell’ utilizzo di **mezzi tecnici** (PC, software, programmi di videoscrittura,...);
- in **modi diversi** (riduzione documenti per il saggio breve, formulari di **matematica**, informazioni sull’autore, diversa struttura grafica, uso di **immagini**,...) ;
- **nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti**”. (DPR 323/1998, art. 6)

“Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e realizzate con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica durante l’anno e previste nel PEI”. (O.M. 90/ 2001)

CRITERI PER LA PROGETTAZIONE DI UNA PROVA EQUIPOLLENTE

Rispetto ai contenuti:

- ridurre gli apparati concettuali con eventuali sostituzioni
- valorizzare gli aspetti operativi dei saperi
- mirare all'essenzialità e alla fondatività delle conoscenze e delle competenze

Rispetto alle forme realizzative :

- fornire tracce, schemi, mappe, immagini,...
- utilizzare strumenti compensativi (computer con i programmi di videoscrittura, lettura ad alta voce,...)
- programmare le prove (colloqui orali,...)
- sostenere lo studente valorizzando i suoi punti di forza

TIPOLOGIE DELLE PROVE

per gli alunni con disabilità

1° CICLO D'ISTRUZIONE

2° CICLO D'ISTRUZIONE

DIFFERENZIATE secondo PEI

EQUIPOLLENTI O DIFFERENZIATE

prove d'esame
corrispondenti che hanno
valore **equivalente** a quelle
ordinarie

Percorso
"equipollente"

percorso
differenziato
secondo PEI

attestato di credito formativo

prove d'esame
equipollenti

*attestato di credito
formativo*

conseguimento del diploma
finale

conseguimento del
diploma finale

PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' ALLE PROVE INVALSI

Le studentesse e gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate predisposte dall'INVALSI. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti alla prova.

(D.Lgs. 62/2017, art. 20, comma 8)

PARTE SECONDA

**LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON
DSA
d.lgs. 62/2017**

LEGGE 8 OTTOBRE 2010 n. 170

Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia , disgrafia, disortografia e discalculia

“La presente legge riconosce la **dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia** quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati “DSA”, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”

LEGGE 8 OTTOBRE 2010 n. 170

La legge all'art. 5 prevede l'introduzione di **strumenti compensativi** ... nonchè di **misure dispensative**.

L'adozione di misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

DECRETO MINISTERIALE 5669/2011 E LINEE GUIDA

La legge 170/2010 trova piena attuazione nel successivo **D.M. n. 5669/2011** al quale sono allegata le **Linee guida** ” *Per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento*”.

DECRETO MINISTERIALE 5669/2011

Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del primo e del secondo ciclo d'istruzione, ... assicurano l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai **contenuti piuttosto che alla forma**, sia nelle prove scritte, sia in fase di colloquio.

(art. 6, comma 3)

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

LA SCUOLA GARANTISCE ED ESPlicita NEI CONFRONTI DI AUNNI E STUDENTI CON DSA INTERVENTI DIDATTICI INDIVIDUALIZZATI E PERSONALIZZATI, ANCHE ATTRAVERSO LA REDAZIONE DI ***UN PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO***, CON L'INDICAZIONE DEGLI **STRUMENTI COMPENSATIVI** E DELLE **MISURE DISPENSATIVE** ADOTTATE (ART. 5 DEL DECRETO N. 5669/ 2011)

STRUMENTI COMPENSATIVI

Linee guida 2011

- la **sintesi vocale**, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
- il **registratore o MP3**, che consentono allo studente di non scrivere gli appunti della lezione e di riascoltargli al bisogno;
- i **programmi di video scrittura con correttore ortografico**, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori da parte dello studente;
- **altri strumenti tecnologicamente meno evoluti** quali calcolatrice, tabelle, formulari, mappe concettuali, schemi,...

“ Gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto”. (Linee guida , luglio 2011)

MISURE DISPENSATIVE

Linee guida 2011

Le *misure dispensative* sono interventi che consentono allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento.

Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, in quanto l'esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura.

Consentire allo studente con DSA di **usufruire di maggior tempo** per lo svolgimento di una prova, o di poter svolgere la stessa su un contenuto comunque disciplinarmente significativo ma ridotto, trova la sua ragion d'essere nel fatto che il disturbo lo impegna per più tempo dei propri compagni nella fase di codifica degli *items* della prova.

A questo riguardo, gli studi disponibili in materia consigliano di stimare, tenendo conto degli indici di prestazione dell'allievo, un tempo aggiuntivo o la riduzione del materiale di lavoro. ... Una quota del 30% in più appare un ragionevole tempo aggiuntivo.

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA (1)

DPR n. 62/2017, art. 11

primo ciclo d'istruzione

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato, le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di **dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi, indicati nel PDP** (art. 11, comma 10).

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA (1)

DPR n. 62/2017, art. 11

esame conclusivo di Stato - primo ciclo d'istruzione

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, **tempi più lunghi di quelli ordinari.**

Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame (art. 11, comma 11).

“ La commissione può consentire l'utilizzo di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato , già abitualmente utilizzati nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato ...” (art. 14 D.M. 741/2017).

ESAME DI STATO DEGLI ALUNNI CON DSA

DISPENSATI

DALLA PROVA SCRITTA DI LINGUE STRANIERE

PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la **dispensa** dalle prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce **modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.**

(D.M. 741/2017, art. 14, comma 9)

LA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON DSA

DPR n. 62/2017, art. 20

Esame di Stato- secondo ciclo d'istruzione

Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato ... sulla base del **piano didattico personalizzato (PDP)**. (art. 20, comma 9)

La commissione d'esame , ***considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe***, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati DSA possono utilizzare **tempi più lunghi** di quelli ordinari ... e gli **strumenti compensativi** previsti dal PDP, che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi (comma, 11).

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

O.M. n. 205/2019, art. 21

Esame di Stato- secondo ciclo d'istruzione

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado – nelle scuole statali e paritarie - sulla base del **piano didattico personalizzato (PDP)**. (art. 21, comma 1)

La commissione d'esame, *sulla base di quanto previsto dal d.m. 5669 del 2011*, di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170, nonché delle Linee Guida allegate al citato provvedimento, **considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe**, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. **A tal fine, il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame il piano didattico personalizzato; sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal consiglio di classe**, la commissione predispone adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.(art. 21 comma 2)

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DSA

DPR n. 62/2017, art. 20

Esame di Stato - secondo ciclo d'istruzione

dispensa dalle prove scritte di lingua straniera

Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola **dispensa** dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesima a prova orale sostitutiva della prova scritta.

IL PROCEDIMENTO PER LA DISPENSA

Si possono dispensare gli studenti dalle sole prestazioni scritte in lingua straniera, nel caso in cui ricorrano queste condizioni:

- **certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita e motivata richiesta di dispensa dalle prove scritte (responsabilità dello specialista);**
- **richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne (responsabilità della famiglia);**
- **approvazione da parte del consiglio di classe, che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente ... (responsabilità della scuola)**

L'alunno sarà valutato, in corso d'anno e in sede d'esame, solo per le prove orali.

L'ESONERO DALL'INSEGNAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE

... Solo in caso di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, lo studente può, **su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe**, essere esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.

(D.M. 5669/2011, art. 6, comma 6)

ESAME DI STATO DEGLI ALUNNI
CON DSA ESONERATI DALL'INSEGNAMENTO
DELLE LINGUE STRANIERE
primo ciclo d'istruzione

Il candidato, la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'**esonero** dall'insegnamento delle lingue straniere, segue un percorso didattico personalizzato.

In sede d'esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con **valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.**

(D.Lgs. 62/2017, art. 11, comma 13)

LE PROVE D'ESAME DEGLI STUDENTI ESONERATI
DALL'INSEGNAMENTO
DELLE LINGUE STRANIERE
secondo ciclo d'istruzione

In sede d'esame gli studenti esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere **“sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo”**.

(D.Lgs. 62/2017, art. 20, comma 13)

PROVE INVALSI PER GLI STUDENTI CON DSA

Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle **prove standardizzate** di cui all'art. 19 del D.Lgs. 62/2017.

Per lo svolgimento delle suddette prove, il CdC può disporre di adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP.

Le studentesse e gli studenti con DSA **dispensati dalla prova scritta di lingua straniera** o **esonerati dall'insegnamento** della lingua straniera **non sostengono** la prova nazionale di lingua inglese.(art. 20, comma, 14 del d.lgs. 62/2017)

PARTE TERZA

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

DIRETTIVA 27 DICEMBRE 2012 – 2

“ Le scuole, con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, possono avvalersi per tutti gli alunni con BES degli **strumenti compensativi e delle misure dispensative** previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle **allegate Linee guida**”.

“ ... E’ necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con BES sia deliberata dal **Consiglio di classe** – ovvero, nelle scuole primarie, da **tutti i componenti del team docenti** – dando luogo al PDP, **firmato dal D.S., dai docenti e dalla famiglia.** (C.M. 8/2013)

**ESAME DI STATO PER GLI STUDENTI CON
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

primo ciclo d'istruzione

Per le altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame, tutte le indicazioni utili per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame.

La commissione, sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 e dalle successive circolari ministeriali, ... terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive. **A tal fine, il CdC trasmette alla Commissione il Piano Didattico Personalizzato.**

In ogni caso, per tali alunni, **non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede d'esame, sia scritto che orale, mentre è possibile prevedere l'utilizzo di **strumenti compensativi**, in analogia a quanto previsto per gli studenti con DSA. (Miur, Nota 3 giugno 2014, n. 3587)

**ESAME DI STATO PER GLI STUDENTI CON
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**

primo ciclo d'istruzione

“Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e della legge n. 170/2010 non sono previste misure dispensative – peraltro non contemplate nemmeno dalla previgente normativa – né gli strumenti compensativi di cui alla nota 3584/2014, superata dal nuovo quadro normativo. **Tuttavia, la commissione d'esame, in sede di riunione preliminare, nell'individuare gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare per le prove scritte, potrà prevederne l'uso per tutti gli alunni se funzionali allo svolgimento della prova assegnata**”.

(Miur, Nota 9 maggio 2018, n.7885)

**ESAME DI STATO PER GLI STUDENTI CON
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI**
art. 21 dell'O.M. 205/2019
secondo ciclo d'istruzione

Per le altre situazioni di studenti con bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l'esame di Stato.

La Commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con BES. A tal fine, il CdC trasmette alla Commissione d'esame l'eventuale piano didattico personalizzato.

In ogni caso, per tali alunni, **non è prevista alcuna misura dispensativa** in sede d'esame, mentre è possibile concedere **strumenti compensativi**, in analogia a quanto previsto per gli studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

DIPLOMA FINALE E CURRICULUM DELLA STUDENTESSA E DELLO STUDENTE (1)

Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'U.E, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

Al diploma è allegato il curriculum in cui sono riportate le **discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse.**

In una specifica sezione sono indicati, **in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale (italiano e matematica) e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.**

Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali ... svolte in ambito extrascolastico nonché le attività di alternanza scuola – lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite. (art. 21 del D.Lgs. 62/2017)

ALCUNE INELUDIBILI PRIORITA'

- **la collegialità della progettazione del PEI o del PDP;**
- **la corresponsabilità dell'intero consiglio di classe;**
- **la condivisione dei criteri di valutazione che devono essere utilizzati per studenti con disabilità, DSA o con BES;**
- **la cura nella predisposizione del documento del 15 maggio**
- **la centralità della funzione del consiglio di classe nell'organizzazione dell'esame conclusivo di Stato**